

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENZO SCANNELLA

Seduta del 29/03/2018

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 18.05.2017, preceduto dal reclamo del 09.03.2017, il ricorrente chiede il rimborso della somma di € 3.298,61 a titolo di commissioni anticipatamente versate, non maturate e non ristornate a seguito dell'anticipata estinzione, in data 28.02.2017, del contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 12.04.2012, avente ad oggetto la somma di € 35.880,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 299,00 ciascuna. Sono oggetto di domanda gli interessi legali dall'estinzione del finanziamento.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce che in data 23.10.2017 è stato cancellato dagli albi degli intermediari finanziari previsti dagli artt. 106 e 107 del TUB. A decorrere da tale data ha cessato l'operatività e, pertanto, non riveste più la qualifica di "intermediario" ai sensi delle Disposizioni ABF. L'intermediario conclude chiedendo che il Collegio dell'ABF dichiari improcedibile il ricorso.



DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

1. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. In via preliminare, il Collegio dichiara destituita di fondamento l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'intermediario, dal momento che il ricorso risulta essere stato proposto in data 18.05.2017 e l'intermediario resistente ha cessato l'operatività a partire dal 24.10.2017. Come da consolidato orientamento dei Collegi ABF, infatti, la legittimazione passiva dell'intermediario si radica al momento della proposizione del ricorso, restando irrilevante a tali fini la successiva cancellazione dagli Albi intervenuta nelle more del procedimento.

3. Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

4. In ordine alle commissioni dell'intermediario, dall'esame della documentazione emerge che le commissioni sono indicate nel contratto di finanziamento ma prive di una specifica descrizione delle attività remunerate. Con specifico riferimento alle richieste del ricorrente, il Collegio ha riconosciuto natura *recurring* alle "commissioni bancarie" e alle "commissioni di intermediazione", di cui alle lett. F e G delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto la descrizione delle attività remunerate dalle commissioni bancarie e di intermediazione non è distinta da quelle delle altre commissioni previste dal contratto di finanziamento.

5. In linea con i richiamati orientamenti, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate scadute	55	rate residue	65	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni di intermediazione				6.713,15	3.636,29	434,85	3.201,44
Commissione bancaria				179,40	97,18	0,00	97,18
Totale							3.298,61

Il Collegio riconosce al ricorrente la somma complessiva di € 3.298,40, al netto di quanto già corrisposto dall'intermediario e nei limiti di quanto indicato nel reclamo, oltre interessi legali dalla data di estinzione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.298,40, oltre interessi legali dalla data di estinzione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI